

## **Integrazioni Documentali a seguito comunicazione relativa a procedibilità istanza (ID Documento: VA\_05-Set\_04-8406\_2022-0140)**

***Verifica che le aree di progetto ricadono in Aree Idonee ai sensi dell’Art.20, comma 8, del D.L. 199/2021 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”***

Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.L. n. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”, entrato in vigore il 15/12/2021, il Governo ha individuato le aree ritenute idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. L’elenco è stato successivamente integrato dal DL n. 50/2022, convertito con modificazione L. n.91/2022.


Il Decreto ha individuato come “idonee” le seguenti aree:







- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

- (c-bis.1)** i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
- c-ter)** esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- c-quater)** fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In funzione di quanto indicato dal D.L. 199/2021, rappresentato cartograficamente nell’immagine successiva, risulta che **entrambi gli impianti ricadono in area idonea ai sensi del comma c-quater)**, poiché esterni ai beni sottoposti a tutela (parte II e art. 136 del D.Lgs. 42/2004) e ai rispettivi buffer (1 km per impianti FV). Inoltre, l’impianto di **Narbonis** ricade parzialmente anche nell’area idonea di 500 m dall’area produttiva situata lungo la SS131 al confine comunale di Uras (punto 1 comma c-ter),

mentre l’impianto denominato **S’Arrideli** contiene al suo interno un’area indicata come produttiva dal PPR ma non confermata come tale dallo strumento urbanistico vigente.



-  Buffer distanze da area di progetto
-  Area di progetto Narbonis
-  Area di progetto S'arrideli
-  Elettrodotto
-  CP Uras
-  Insedimenti produttivi (PPR)

**Art.20, comma 8, lettera c)**

-  Aree estrattive PPR di seconda categoria (cave)



**Attività Estrattiva di 2° categoria  
"CAVE"**

CATASTO REGIONALE DEI GIACIMENTI DI CAVA  
(L.R. N.30/1989 - Tit. II Art. 5) - Aggiornamento: 31 marzo 2007

**CAVE IN ESERCIZIO (ATTIVE)**



**CAVE AUTORIZZATE :**

Cave con Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.

-  Area Titolo di Autorizzazione all'Attività estrattiva
-  Area estrattiva (ortofoto 2006)

**CAVE IN ISTRUTTORIA :**


Cave in regime di prosecuzione (Art.42 L.R. 30/89) in istruttoria per l'Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.

-  Area Istanza di Autorizzazione all'Attività estrattiva
-  Area estrattiva (ortofoto 2006)

**CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (INATTIVE)**


**CAVE ARCHIVIAATE :**

Attività estrattiva cessata e procedimento di archiviazione in corso o concluso con l'accertamento del Recupero Ambientale.

-  Area estrattiva (ortofoto 2006)

**CAVE IN CHIUSURA :**

Attività estrattiva in fase di chiusura o cessata, procedimento di archiviazione da avviare.

-  Area estrattiva (ortofoto 2006)

**CAVE DISMESSE STORICHE :**



Attività estrattiva cessata ante L.R. 30/89.

-  Aree cava dismesse con stato dell'area prevalentemente estrattivo.
-  Aree cava dismesse con stato dell'area parzialmente rinaturalizzato.

**Art.20, comma 8, lettera a)**

-  Impianti fotovoltaici esistenti o in istruttoria

**Art.20, comma 8, lettera c-bis)**

-  Impianti ferroviari
-  Buffer 30m da ferrovie

**Art.20, comma 8, lettera c-ter)**

-  SIN - Aree\_Minerarie
-  Zone D (comunali)
-  Zone D Buffer 500 m

**Art.20, comma 8, lettera c-quater)**

-  Beni vincolati Uras
-  Vincoli Uras
-  Buffer 1km da vincoli archeologo

Figura 1 – Inquadramento sulle aree definite idonee ai sensi dell’art. 20 del D.L. 199/2021.